



Ministero dell'Istruzione
Istituto comprensivo
EMPOLI OVEST



Sede legale: Via Evangelista Torricelli, 58/A 50053, Empoli (FI)
C.F. / P.IVA 91048780489 - Cod. Univoco A6TBAE - Telefono (+39) 0571960158

sito web: www.istitutocomprendivoempoliovest.edu.it

EMAIL Segreteria didattica segreteria@istitutocomprendivoempoliovest.edu.it

PEC: FIIC876002@pec.istruzione.it PEO: FIIC876002@istruzione.it

AI DOCENTI INTERESSATI
AL PERSONALE ATA INTERESSATO

AL SITO WEB

Oggetto: Circolare n. 282 del 20.04.2021 - Variazione orario corso antincendio - incontro del 24.04.2021.odt

Si comunica che sabato 24/04/2021 il corso di formazione per addetti che svolgono incarichi alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze antincendio ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, previsto in modalità DAD su piattaforma MEET, **si svolgerà dalle ore 08:30 alle ore 11:00.**

Il Link per l'accesso al corso è :

<https://meet.google.com/sjd-fogq-zig>

Una volta effettuato l'accesso al link andrà richiesta la partecipazione qualora si acceda con account non istituzionale.

Si prega di collegarsi con un congruo anticipo di almeno 10 min. per permettere l'accettazione delle richieste di partecipazione da parte dell'operatore e per verificare la presenza.

Per coloro che ne avessero fatto richiesta è prevista l'apertura eccezionale della sede Busoni e l'utilizzo dell'aula informatica per lo svolgimento del corso ricordando di rispettare scrupolosamente tutti i protocolli di sicurezza relativi all'emergenza Covid-19.

L'apertura e la chiusura del plesso sarà garantita dai Collaboratori Scolastici Vuolo e Ferraro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore Picerno

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Nota USR Toscana

Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico regionale per la Toscana - Direzione generale

Via Mannelli 113 - 50132 FIRENZE

Ai Dirigenti Scolastici della Toscana

Ai Coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie della Toscana

Gentili Dirigenti,

alla luce di quanto disposto dal D.L. 31.3.2021 n. 44, *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.79 del 01-04-2021, efficace fino al 30 aprile 2021, si evidenzia quanto segue:

Funzionamento delle istituzioni scolastiche collocate in Regioni/Territori definiti in “zona rossa” di cui al Capo I, articolo 2:

1. è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65;

2. è altresì svolto in presenza il servizio nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo ove tale modalità è autorizzata per tutte le sezioni della scuola dell'infanzia, per tutte le classi della scuola primaria e per le classi del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

3. funzionano invece in Didattica a Distanza le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado.

Riguardo al precedente punto 3), resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario:

- a. l'uso dei laboratori per il conseguimento degli obiettivi didattici specifici degli indirizzi di studio;
- b. mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 e dell'O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe, che sono in Didattica Digitale Integrata.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, visti alcuni quesiti pervenuti a questo ufficio, va tenuto presente che la quota di alunni frequentanti in presenza le istituzioni scolastiche collocate in zona rossa, per i casi di cui ai precedenti punti a) e b), non può eccedere quella prevista per le istituzioni scolastiche collocate in zona gialla od arancione, per evidenti ragioni di prevenzione del contagio.

Per completezza, si evidenzia che quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 non può essere derogato da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e dei Sindaci.

L'eventuale deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nell'ambito della popolazione scolastica.

Tali provvedimenti di deroga dovranno essere motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

Si ringrazia per la collaborazione.

F.to Il Direttore Generale
USR TOSCANA

dott. Ernesto Pellicchia